CAMERA DEI DEPUTATI N. 1467

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORONI

Concessione ai lavoratori dipendenti invalidi di permessi retribuiti per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche

Presentata il 10 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ha previsto una serie di restrizioni in materia di pubblico impiego. Tale legge ha peraltro abrogato le disposizioni riguardanti la concessione di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché le norme che prevedevano la concessione del congedo straordinario per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (articolo 3, comma 42, come sostituito dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

In mancanza di deroga espressa, le suindicate norme trovano applicazione anche per i pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, dei ciechi civili, dei sordomuti, degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio.

Ciò diversamente da quanto previsto dalle leggi precedenti, che hanno sempre riservato al personale disabile un trattamento differenziato, in considerazione della maggior necessità di effettuare le cure prescritte per le minorazioni da cui il personale stesso è affetto.

Infatti, le leggi che fin dall'inizio hanno regolato organicamente la materia concernente le predette categorie di invalidi hanno previsto, in favore di questi, il diritto a un congedo straordinario per cure di durata non superiore a trenta giorni, poi ridotti a quindici (articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante gli invalidi civili, e analoghe norme riguardanti le altre categorie di disabili).

Questa particolare tutela è stata mantenuta anche quando venne soppresso, in via generale il diritto al congedo straordinario per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. In quell'occasione, in-

fatti, venne fatta eccezione per gli invalidi appartenenti alle categorie sopra elencate (articolo 13, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

E, sempre in materia di tutela della salute, la stessa legge n. 537 del 1993, nel prevedere la riduzione, nella misura di un terzo, di tutti gli assegni per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario (articolo 3, comma 39), ha escluso da tale norma limitativa le categorie degli invalidi esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (vedi successivo comma 40 dell'articolo 3).

Analogamente il legislatore avrebbe dovuto operare in sede di abrogazione delle disposizioni sul congedo straordinario per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, non essendovi alcun motivo per discostarsi dalla linea sempre seguita e giustificata dalle ragioni sopra indicate.

L'omissione è stata segnalata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che ha messo in evidenza le gravi difficoltà che derivano per gli invalidi, ai quali viene praticamente preclusa la possibilità di effettuare le cure termali richieste dal loro stato invalidante, né possono intaccare il congedo ordinario, che ha tutt'altra finalità.

Ravviso pertanto la necessità di ripristinare per gli invalidi il diritto alle cure suddette col ricorso all'istituto dei permessi retribuiti previsto dai contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego, che hanno soppresso, in via generale, l'istituto del congedo straordinario (cfr. articolo 18 del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, concernenti il comparto Ministeri, e analoghe norme concernenti altri comparti).

Dal pari necessario è il ripristino dei congedi extra feriali ai lavoratori privati invalidi, già previsto dal citato articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

A tale finalità risponde l'unita proposta di legge, la quale non comporta alcun onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, appartenenti alle categorie di invalidi elencate nell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32, del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni sono concessi permessi retribuiti per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche richieste dal loro stato di invalidità.

2. La necessità delle cure di cui al comma 1 è accertata dalla commissione medica operante presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente, preposta all'accertamento dell'invalidità civile.

DDL13-1467
Lire 500